GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

III.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 21

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (quinto provvedimento). (1151) . . . 21

PRESIDENTE 21, 22, 23, 24

MONTINI, *Relatore* 21, 22, 23, 24

SABATINI 22, 23, 24

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 22, 23, 24

TOSI 23

CORBINO 23

GIOLITTI 23, 24

CERRETI 23

PRETI 23

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 24

La seduta comincia alle 9,15.

TREVES, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Benvenuti e Saggin.

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (Quinto provvedimento) (1151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (quinto provvedimento).

Invito il relatore onorevole Montini a svolgere la sua relazione.

MONTINI, *Relatore*. Questo quinto provvedimento che riguarda concessioni in materia di importazione ed esportazione, per rapidità di esposizione, possiamo dividerlo in tre parti.

I primi articoli riguardano la concessione di importazioni. Come tutti i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è sotto l'imperio della disposizione del decreto legge 18 dicembre 1913, che serve di base per queste concessioni. Noi non facciamo che aggiungere alle disposizioni della legge antecedente, qualche nuova voce.

Per quanto riguarda l'articolo 1, nei riguardi della cellulosa non facciamo altro che completare un provvedimento già in corso, perché la cellulosa beneficiava già di una concessione analoga per la fabbricazione della carta; ora noi estendiamo i beneficî alla cellulosa che serva per la fabbricazione di fibre artificiali, per i *linters*.

Un problema più interessante riguarda la lana. Era stato chiesto il *draw-back*, il che avrebbe implicato un maggiore controllo.

Nulla da osservare per la juta e la colofonia. Per i filati di lino il provvedimento è limitato al titolo, in quanto i filati già fruivano della concessione per titoli superiori al numero trenta, ed ora la concessione è estesa anche ai filati con titoli inferiori al trenta.

Per i marocchini si tratta di lavori di pelli che servono per l'artigianato.

Un punto su cui richiamo la particolare attenzione dei colleghi è quello sulle materie grasse, per le quali si è provveduto a proporre la concessione temporanea per la fabbricazione della margarina, che in Italia subisce una forte concorrenza da parte della produzione estera. In tal modo si provvede ad evitare che questa concorrenza possa nuocere alle fabbriche.

Per gli olî ed i petroli la concessione si estende a quelli già parzialmente trattati, mentre prima riguardava soltanto quelli greggi.

Per le pietre preziose il provvedimento mira a favorire gli artigiani e gli operai specializzati.

Un altro punto interessante è quello concernente i rottami di ferro. Prego mettere in correlazione questo capoverso, che riguarda i rottami di ferro, con l'articolo 7, che di per sé riguarderebbe la seconda parte del disegno di legge, in quanto per i rottami di ferro l'articolo 7 revoca la concessione temporanea prevista da una legge del 1948 che limitava la fabbricazione ai soli tubi. Si è trovato invece che è più opportuno estenderla agli acciai per la produzione dei lingotti, ed in tal modo si viene ad estendere la possibilità di lavorare merci che debbono essere esportate.

L'articolo 2 riguarda parti di rifiniture per automobili. Era un provvedimento in vigore prima della guerra, che poi fu sospeso. Faccio rilevare che sono in vista forniture per l'estero di automobili.

Per l'articolo 3 si estende agli acciai speciali la concessione. L'articolo 4 rappresenta la estensione di una concessione già esistente, in quanto si estende al taglio in pezza di tessuti che già fruivano della concessione. Per l'articolo 5 si ripete la stessa considerazione: estensione della concessione che prima era limitata alle treccie di paglia e che ora invece viene estesa anche alla paglia destinata alla fabbricazione dei cappelli.

L'articolo 6 rappresenta una proroga, perché vengono ripristinate concessioni già scaduta.

Avremmo così sommariamente esaurita la prima parte.

La seconda parte del provvedimento riguarda la esportazione e stabilisce alcuni provvedimenti di emergenza.

L'articolo 9 riguarda le bobine.

La terza parte del disegno di legge riguarda un provvedimento per il cotone grezzo. Questo fruiva già della concessione del *draw-back* per la lavorazione di gomma che fosse afferente a semplici copertoni. Siccome oggi la fabbrica di gomma con filati di cotone si estende anche ad altri articoli, come tappeti, ecc., la concessione, prima limitata ai soli pneumatici, viene estesa a tali altri articoli.

Il provvedimento, comunque, è sempre sottoposto alle limitazioni che può disporre il Ministero del commercio con l'estero. Con questo disegno di legge si dà solo la possibilità a chi manovra le licenze di poter operare con libertà.

Questi provvedimenti non hanno, in fondo, altro scopo se non quello di far lavorare le nostre maestranze, e perciò lo propongo alla vostra approvazione.

SABATINI. Vorrei sapere come mai nella importazione dei rottami di ferro, ci si riferisce solo alla trasformazione dei lingotti semilavorati, e non anche al macchinario.

MONTINI, *Relatore*. Questo provvedimento toglie una limitazione che già esisteva, in quanto vi era una disposizione che limitava l'ingresso ad una certa quantità di materiale. Ora invece si tratta di una estensione.

SABATINI. Io volevo dire di estendere la concessione ai lingotti che possano a loro volta essere trasformati in macchine.

MONTINI, *Relatore*. Il provvedimento riguarda la eliminazione di un ostacolo che si frapponeva alla importazione di acciaio per lingotti. Ora, invece, si ammette anche la importazione per lingotti.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Prima si poteva importare acciaio solo per tubi, mentre con questo provvedimento è resa possibile la importazione anche per lingotti.

SABATINI. I tubi sono una conseguenza dei lingotti.

A me non appare chiara la estensione che si stabilisce con questo provvedimento.

Noi diciamo che dei rottami possano essere importati, ed aggiungiamo che vengono importati per essere trasformati in lingotti. Io direi: permettiamo che ci si facciano anche delle macchine. Perché questa limitazione ?

TOSI. Vorrei fare osservare al collega onorevole Sabatini che occorre che egli si renda conto che qui si esamina solo la voce 10, perché nel decreto al quale ci riferiamo, si parlava di questa voce in senso limitativo. Vi sono altre concessioni contenute in diversi provvedimenti.

Qui noi estendiamo questa voce, e la estensione è che questi semilavorati, che prima si trasformavano solo in tubi, ora si trasformano anche in lingotti.

MONTINI, *Relatore*. Le concessioni sono frutto di richieste fatte da lavoratori e da industriali. Finora avevano richiesto di introdurre rottami solo per farne tubi, ora hanno chiesto che si importino anche per la fabbricazione di acciai.

PRESIDENTE. Vuol leggere il numero 2 della relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Con l'articolo 7 si revoca la concessione relativa ai rottami di ferro e di acciaio, prevista dalla legge 24 novembre 1948, n. 1444, essendo sostituita da quella stabilita all'articolo 1, punto 10, del disegno di legge in esame, la quale consentirà di effettuare non solo la fabbricazione di tubi, ma anche degli altri prodotti siderurgici che possono oggi ottenersi dalla lavorazione di lingotti o di semilavorati esteri.

CORBINO. Qui siamo in tema di temporanea importazione, e quello che l'onorevole Sabatini richiede è invece la soppressione di tutte le norme restrittive, la quale è materia di tariffa doganale, e non di importazione temporanea.

SABATINI. È solo questione di intendersi.

Perché non si può dire in questo provvedimento che si possono importare rottami di ferro anche per fare macchine?

CORBINO. Lei coi lingotti può fare tutto quello che vuole. Come fa a trasformare rottami in macchine?

GIOLITTI. Il prodotto che è ammesso alla riesportazione è il lingotto, e non la macchina.

CERRETI. Io comprendo l'osservazione mossa dall'onorevole Sabatini. In sostanza abbiamo una estensione del diritto di importazione temporanea, ma il diritto di riesportare questo prodotto, non l'abbiamo.

Dal momento che siamo in un paese che produce anche macchine, e compriamo anche macchine in molte parti del mondo, perché non potremmo noi avere il diritto che questa importazione temporanea serva anche per rivendere macchinari all'estero? L'essenziale è di mantenere fisso il principio del diritto di riesportare anche macchine che si possono produrre in Italia.

TOSI. Ciò che sollecita l'onorevole Cerreti, esiste già; solo che nell'articolo 1 si autorizza la temporanea importazione dei lingotti, mentre all'articolo 3 si autorizzano alla temporanea importazione le macchine utensili.

Con i rottami non si fa il ferro: i rottami debbono necessariamente essere mescolati ad altri tipi di metalli, e con la lega si fabbricano i lingotti.

MONTINI, *Relatore*. L'onorevole Sabatini, nell'interesse del lavoro italiano, è per la libera concorrenza: vorrebbe che nessun prodotto subisse queste limitazioni. Nel nostro caso noi liberalizziamo questa voce. Il Governo italiano, sollecitato dagli interessati, ritiene di non dover percepire quei diritti fiscali che percepisce invece su altre merci.

SABATINI. Io avevo chiesto delle spiegazioni, ma di quelle offertemi finora, non sono sodisfatto.

Volevo affermare che per stimolare il lavoro in Italia, occorre facilitare anche le esportazioni. Un modo per facilitarle è quello di dire alle aziende che costruiscono: io vi concedo che importiate dei rottami senza diritti doganali, purché riesportiate macchine.

PRETI. Si concede la importazione temporanea a chi direttamente lavora quel certo materiale. Le macchine invece le esportano la «Breda», l'«Alfa Romeo», ecc., ma non sono queste ditte che lavorano il ferro per farne lingotti. Tra il rottame di ferro e la macchina che produce la Breda, vi sono diversi stadi intermedi, e di conseguenza è impossibile che chi esporta la macchina finita, importi anche i rottami di ferro.

La importazione dei rottami di ferro sarà data a coloro che trasformeranno rottami in lingotti, mentre la importazione dei lingotti sarà concessa a coloro che questi lingotti lavorano per gli stadi successivi. Se noi dovessimo concedere la temporanea importazione di rottami di ferro ad aziende del tipo «Alfa Romeo», evidentemente occorrerebbero 3 o 4 anni prima che il ciclo lavorativo fosse completo.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. La concessione temporanea è data a quel tale operatore che la richieda sotto la sua personale responsabilità, cosicché se egli non riesporta o riesporta parzialmente od in ritardo, incorre in alcune sanzioni.

Giustamente ha messo in evidenza l'onorevole Preti che l'operatore deve direttamente

trasformare la materia in un'altra, in modo che sia in grado di dire: « Io ho ricevuto la quantità di rottami, e quella quantità l'ho utilizzata per fare questo oggetto ».

Non esiste una industria la quale prenda i rottami di ferro e faccia delle macchine. Esiste prima la industria siderurgica, e poi la metallurgica e le meccaniche.

SABATINI. Questo non è vero, perché, ad esempio, la « Fiat » ha un ciclo completo di lavorazioni.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Vuol dire che quando saranno lavorati i lingotti, valendosi di altre disposizioni, si chiederanno nuove concessioni.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei spiegare brevissimamente come funzioni tecnicamente l'istituto della temporanea importazione, e credo che, dando queste spiegazioni, si potrà trovare il bandolo della matassa, che è molto meno complessa di quanto questa discussione potrebbe far pensare.

La condizione della temporanea importazione è che l'operatore esporti quello stesso quantitativo di merci che è stato importato, salvo il calo naturale della lavorazione. Il controllo avviene generalmente a peso. Ora, è relativamente facile non incorrere in errori quando si tratta di confrontare il peso di un quantitativo di rottami col peso del corrispondente quantitativo di lingotti che viene riesportato, ma se domani dovessimo verificare quanto del materiale importato sotto forma di rottami è stato compreso nel quantitativo di macchine che si esporta, evidentemente noi non riusciremmo a rendere questo controllo operante e prendere quelle cautele sicure che la legge doganale impone.

Tutte le questioni che sono state sollevate qui, sono questioni che riguardano il settore della politica doganale, ma non è in questa sede che si possa parlarne.

SABATINI. Non sono ancora convinto, nemmeno dopo le spiegazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, perché non vedo per quale ragione una macchina non possa essere esportata considerando il peso, e non mi convincono nemmeno le ragioni esposte dal sottosegretario di Stato onorevole Clerici, né quelle fatte presenti dal collega Preti, perché non vedo la difficoltà che potrebbe sorgere se una azienda che fabbrica macchine si servisse di rottami per preparare i profilati di ferro.

Ripeto che questa estensione faciliterebbe la possibilità di lavoro in Italia, e se chiedo questa estensione è perché ritengo che vi sia la possibilità tecnica di farlo.

GIOLITTI. Le dichiarazioni fornite dagli onorevoli sottosegretari, a mio avviso, non reggono di fronte alle obiezioni mosse dal collega Sabatini, dichiarazioni che sono smentite dallo stesso n. 2 di questo disegno di legge, laddove si parla di temporanea importazione di lana, e parallelamente si parla di riesportazione di vestiti.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In questo caso può essere misurata la riesportazione in peso.

GIOLITTI. Si parla anche di prodotti misti: non so come si possa identificare in questi prodotti il quantitativo di lana contenuto.

MONTINI, *Relatore*. È esatto ciò che dice il collega onorevole Giolitti, perché qui agisce il concetto del *draw-back*, e di ciò non ha tenuto conto l'onorevole Sabatini.

SABATINI. Avanzo formale proposta di sospensiva, affinché si possa meglio chiarire la questione.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Dichiaro di essere contrario alla sospensiva della discussione di questo provvedimento.

GIOLITTI. Faccio osservare che siamo in sede legislativa, e che da qualche minuto si è iniziata la seduta in aula.

Pertanto, a termine di Regolamento, dovremmo sospendere i lavori.

PRESIDENTE. Per le considerazioni esposte dall'onorevole Giolitti, rinvio il proseguimento della discussione del presente disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI